

L'istituzione del Ministero dell'Ambiente come risposta alla diffusa esigenza di tutela ambientale

Il diritto all'ambiente, nella nostra Costituzione, non è specificamente riconosciuto, anche se possiamo trovare riferimenti normativi nell'art. 9 «La Repubblica tutela il paesaggio» e nell'art. 24 «Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi»; in realtà l'idea guida e il valore di fondo della Costituzione repubblicana sono proprio da ricercarsi nello sviluppo della persona umana e quindi nel diritto fondamentale alla qualità della vita e ad un ambiente sano.

Il concetto di ambiente si è venuto profondamente modificando dall'epoca della Costituente ai nostri giorni. Infatti, l'art. 9 riprendeva la concezione della Legge 1497 del '39 in cui il problema della tutela dell'ambiente si poneva solo in termini estetici come «protezione delle bellezze naturali»; solo nel corso dell'ultimo decennio c'è stata una evoluzione che ha portato ad intravedere nel concetto di paesaggio (di cui all'art. 9) il più ampio concetto di ambiente, si è compreso inoltre appieno che nell'ambiente convergono interessi culturali, paesaggistici e ricreativi, ma soprattutto scientifici ed economici.

L'ambiente, concepito come bene in fruizione dell'intera collettività e come risorsa economica per il paese, giustifica la produzione di servizi e le varie forme di gestione delle aree meritevoli di protezione.

Già nel 1975 questa esigenza era stata recepita, in ambito istituzionale, con la creazione del Ministero per i beni culturali e «ambientali», per la prima volta dunque, veniva riconosciuto il principio della tutela dei valori ambientali.

Tuttavia, la Legge 616 del 1977 delegava alle Regioni molte competenze ministeriali in materia di tutela e programmazione del territorio, per cui, la gestione e la salvaguardia dei beni ambientali continuava ad essere sottoposta ad interventi normativi e operativi non coordinati o addirittura confliggenti tra le diverse amministrazioni. Sul piano del riconoscimento del diritto all'ambiente, è poi da segnalare che la Commissione Bozzi aveva proposto due emendamenti agli artt. 9 e 24 della Costituzione così formulati:

* Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente.

— Art. 9 (comma aggiunto) la Repubblica riconosce il diritto all'ambiente. La legge garantisce l'accesso dei cittadini, singoli e associati alle informazioni sullo stato dell'ambiente e determina le condizioni e i modi per il loro intervento nei procedimenti riguardanti l'ambiente.

— Art. 24 (comma aggiunto): secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano.

Altro documento fondamentale in materia di diritto all'ambiente è la Carta di Gubbio del 1982, ispirata al richiamo francescano di un armonico rapporto tra ambiente e sviluppo.

Nel giugno del 1983, presso l'Accademia dei Lincei, in occasione della celebrazione della giornata dell'ambiente, veniva presentata una Dichiarazione sul diritto all'ambiente, di estremo interesse, che si esprimeva in questi termini: «Sulla base di una interpretazione evolutiva e aggiornata della nostra Carta fondamentale, deve affermarsi che ogni persona ha diritto a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato: il diritto all'ambiente è diritto fondamentale della persona e interesse generale della collettività. Ciascuno è responsabile dell'ambiente e ha il dovere di contribuire alla sua conservazione».

Nel progetto di Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, elaborato dal Gruppo di lavoro *ad hoc* dell'ONU, il diritto ad un ambiente sano e non inquinato è enunciato in maniera del tutto insufficiente. All'articolo 16, lettera c), di tale Progetto si afferma molto genericamente che «l'educazione del bambino deve tendere allo sviluppo del rispetto dell'ambiente naturale». A questo riguardo, il Comitato scientifico del Comitato Italiano per l'Unicef, istituito per la elaborazione del contributo italiano alla Convenzione (v. n. 1 di questa Rivista, NdR), ha proposto in sostituzione della lettera c) un nuovo articolo, il 16 bis, nel quale si affermano, tra l'altro, «il diritto-dovere di assicurare alle generazioni presenti e future un mondo vivibile» e «il diritto del bambino a vivere in un ambiente naturale non inquinato».

A livello internazionale, in numerosi Convegni e Congressi, dal 1974 ad oggi, si è dibattuto sulla necessità dell'introduzione del diritto all'ambiente come diritto fondamentale di ogni persona umana; in molti paesi del mondo, questo principio è stato recepito a livello costituzionale, come in Jugoslavia, Portogallo, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Democratica Tedesca, Baviera, Illinois, Rhode Island.

L'ambiente è dunque patrimonio comune dell'umanità, e il diritto all'ambiente deve essere perseguito con il concorso dei pubblici poteri, delle forze sociali, delle organizzazioni internazionali, delle formazioni politiche e associative e di tutti gli individui.

Nel contesto politico attuale, la realizzazione di un reale diritto all'ambiente, inteso come informazione, partecipazione e azione del singolo e della collettività, può portare ad una maggiore efficienza del funzionamento delle istituzioni democratiche e ad una migliore comprensione tra gli individui e i popoli; possiamo affermare che l'attuazione della pace trova un suo fondamento anche nella convinzione comune che la qualità della vita e un equilibrato rapporto dell'uomo con la natura e le sue risorse, costituiscono la premessa ad un vivere pacifico. La divisione dell'uomo dalla natura è anche divisione da se stesso, è quindi necessario

recuperare una dimensione di "neoumanesimo" e stabilire una gerarchia di valori diversa da quella del nostro secolo, troppo spesso ispirata a principi di sfruttamento della natura e delle risorse, in nome di un malinteso modello di sviluppo economico. I Greci lo avevano già compreso, se Diogene di Enoanda, filosofo epicureo del II sec. a.C. soleva dire «Le varie divisioni della terra danno a ciascun popolo una diversa patria. Ma il mondo abitato offre a tutti gli uomini capaci di amicizia, una sola casa comune: la terra».

L'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuta con la Legge 349 dell'8 luglio 1986, ha rappresentato, per molti aspetti la risposta alle aspettative, cui abbiamo accennato, manifestate da molti anni dal mondo della cultura, della ricerca, dell'associazionismo, nonché dall'opinione pubblica che, in presenza di gravi e ripetute catastrofi ambientali, postulavano l'assoluta necessità di una corretta e coordinata gestione del territorio e dell'ambiente.

Con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, anche il vigente ordinamento giuridico ha subito una profonda innovazione, nella direzione democratica cui si accennava più sopra; l'interesse ambientale, nel passato messo in discussione o negato, è divenuto interesse pubblico, giuridicamente protetto, in quanto interesse generale della collettività, con il riconoscimento che esso riveste anche un rilievo costituzionale, è, cioè, un interesse a carattere prevalente, non solo nei confronti degli interessi privati, ma anche in riferimento agli interessi pubblici.

Tale impostazione è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, in tema di tutela di paesaggio-ambiente, in relazione alla Legge 431 del 1985, la cosiddetta Legge Galasso, che ha profondamente innovato rispetto alla Legge del '39 e alla concezione puramente estetica del paesaggio.

La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, detta anche norme in materia di danno pubblico ambientale, che impongono ai pubblici amministratori una valutazione dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi della tutela ambientale. La filosofia sottesa alla legge è quella del valore primario del bene ambiente che è una risorsa economica preziosa e irriproducibile, tale da poter essere considerata essa stessa fattore di sviluppo. Questa impostazione rafforza la nuova cultura giuridica ambientale che si sta diffondendo e penetrando nella coscienza collettiva secondo la quale «non si può distruggere un bene naturale di grande valore, un bosco, un fiume, per produrre un bene manufatto, di valore inferiore».

Il fine di interesse pubblico che la pubblica amministrazione deve perseguire, è dunque l'interesse generale della collettività, cioè dello stato-comunità.

Ben si comprende, quindi, perché la Legge 349 dia tanto rilievo all'informazione, all'educazione, all'azione dei gruppi e delle Associazioni. Infatti, il diritto all'ambiente, in quanto diritto diverso dai diritti soggettivi patrimoniali di stampo tradizionale, appartiene al cittadino come membro della collettività e, per questo, implica il diritto all'informazione.

Il diritto all'informazione sui dati ambientali era già stato previsto, sia pur in modo imperfetto, dalla Legge 833 del 1978, sulla riforma sanitaria, e dalla Legge 979 del 1982, sulla difesa del mare, ma è stato pienamente riconosciuto dalla Legge 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. L'art. 14, comma 3, di questa legge, riallacciandosi al principio (comma 1) secondo cui «Il Ministero dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente», recita testualmente: «Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle

informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in conformità delle leggi vigenti presso gli uffici della pubblica amministrazione e può ottenere copia, previo rimborso delle spese di produzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata».

Sul piano giuridico la disposizione è di estremo interesse. In pratica, in relazione al dato ambientale, il tradizionale "segreto d'ufficio" viene superato e qualsiasi informazione di questo tipo deve essere data senza più alcun limite, a meno che non si tratti di segreto istruttorio o di segreto di stato (ipotesi invero difficilmente realizzabili). Ed è da notare che, col segreto d'ufficio, cadono in pratica altri segreti, come quello industriale, quello professionale e così via dicendo.

Il fondamento di questa disposizione è da ricercarsi nel valore preminente che la legge attribuisce al diritto all'ambiente, in quanto fondato su norme di ordine pubblico di carattere istituzionale, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), ed il diritto allo sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.).

Come si nota, in questa prospettiva, il Ministero dell'ambiente assume la connotazione di un Ministero che segue ed interpreta in ogni momento gli interessi dei cittadini, sì da potersi chiamare il "Ministero della gente". Si sottolinea, in altri termini, che la pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini e si stabilisce un circuito permanente tra cittadini, associazioni e Ministero ai fini del migliore perseguimento degli interessi ambientali.

È evidente che fornire i dati ambientali è un obbligo dell'Amministrazione, la quale se omette di provvedere può incorrere nel reato di omissioni di atti d'ufficio (art. 328 c.p.). Il diritto all'informazione inoltre diventa un valido strumento di controllo sull'operato della stessa pubblica amministrazione. Si vuol dire che se l'Amministrazione non risponde perché non dispone dei dati richiesti, essa stessa dimostra di non aver adempiuto ai suoi compiti istituzionali e per questo si espone alle conseguenze di legge.

Dunque la conoscenza o la mancata conoscenza da parte dei cittadini del dato ambientale mette in moto la cosiddetta partecipazione attiva del cittadino stesso all'azione amministrativa. Il diritto all'informazione dà ingresso in altri termini al diritto alla partecipazione. Il cittadino può avanzare altre richieste, può partecipare a procedimenti amministrativi, può effettuare denunce agli organi amministrativi, specie quelli a carattere elettivo. Né si dimentichi che un recente disegno di legge di iniziativa governativa sottolinea ed amplia i poteri del cittadino quanto alla partecipazione dei procedimenti amministrativi.

Valga per tutti un esempio: quello della valutazione di impatto ambientale. Qui più che altrove il diritto all'informazione ed il diritto alla partecipazione assumono un ruolo decisivo. È la popolazione interessata che deve innanzitutto pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di certe opere che producano impatto ambientale: sono infatti essi che ne sopportano in prima linea le conseguenze. Di ciò non potrà certamente non tenere conto la legge di prossima emanazione sulla valutazione di impatto ambientale.

Ma v'è di più. Se a seguito dell'informazione o della mancata informazione emergono profili di danno ambientale, il cittadino, tramite le Associazioni potrà ricorrere al Tar ed al Consiglio di Stato per l'annullamento di atti amministrativi lesivi dell'ambiente, mentre potrà denunciare al Ministero dell'ambiente i fatti stessi perché questo promuova le proprie azioni preventive o repressive ai sensi

dell'art. 7 ed 8 della legge n. 59 del 1987 (provvedimenti cautelari o contingibili e urgenti) ovvero ai sensi dell'art. 18 della legge 349 del 1986 (azione di danno ambientale). Dal diritto di informazione si passa dunque al diritto di partecipazione ed al diritto di azione.

Il primo comma dell'art. 18 infatti stabilisce che «qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterando in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato».

L'azione di danno ambientale viene promossa dallo Stato o dagli Enti territoriali (3° comma), ma tale azione può essere sollecitata dalle maggiori Associazioni ambientali (da individuare con Decreto del Ministero dell'ambiente, secondo l'art. 13) o dai cittadini che a tal fine «possono denunciare fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza». Anzi le Associazioni citate «possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giudiziaria amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi» (5° comma).

La vera novità pertanto consiste nell'aver detto espressamente che ogni danno all'ambiente è un danno allo Stato e quindi alla collettività e che chi danneggia l'ambiente, anche se il fatto avviene contro un bene immateriale, è tenuto a risarcire i danni allo Stato.

La legge offre anche criteri per la quantificazione del danno e stabilisce che il giudice nella sentenza di condanna dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile.

Un cenno particolare merita l'educazione ambientale che è richiamata dalla legge 349 del 1986 proprio in relazione all'informazione. Infatti l'art. 1, al comma 3, sancisce che il Ministero dell'ambiente «adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione». Il richiamo alla scuola è un richiamo indiretto all'educazione. Compito del Ministero dell'ambiente è infatti quello di sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso la Scuola: si potrebbe dire che sua funzione è quella di stimolare l'educazione ambientale.

Un richiamo più diretto alle competenze del Ministero dell'ambiente all'educazione ambientale è fatto dall'art. 5 della legge, il quale, al comma 3, stabilisce che il Ministero dell'ambiente impartisce ai parchi nazionali ed alle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. L'obiettivo educativo è compito proprio degli enti parco, ma il Ministero emana direttive in proposito: ha cioè compiti di indirizzo e coordinamento in tema di educazione ambientale perseguita dai Parchi. L'indirizzo ed il coordinamento implica anche una verifica dell'osservanza, implica in pratica un potere di intervento diretto del Ministero ove le direttive non venissero seguite.

L'affidamento ai compiti di educazione ambientale agli enti di gestione dei parchi e delle riserve statali sotto la direttiva del Ministero dell'ambiente ha una grande importanza: mentre l'educazione nella scuola resta affidata alla Pubblica Istruzione, si afferma un compito di educazione anche ai parchi ed alle riserve volendosi con ciò sottolineare che questo secondo compito ha un carattere specifico, è relativo, cioè, all'esperienza diretta sul campo a contatto con la natura. La natura va conosciuta in concreto con il contatto diretto: a ciò pensano i parchi e le

riserve statali. La natura dunque non va solo "sentita", ma anche "conosciuta": solo così essa potrà essere veramente amata e rispettata.

Da quanto detto emerge abbastanza chiaramente che il Ministero dell'ambiente non ha competenze che invadano il settore proprio della Scuola, ma ha una competenza tuttavia molto importante in questo campo, in quanto spetta ad esso stimolare, formare e sensibilizzare la "opinione pubblica" alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente: spetta cioè al Ministero dell'ambiente formare con ogni mezzo (e cioè anche attraverso la Scuola) una nuova cultura ambientale. È la cultura ambientale al centro e al fondamento di qualsiasi opera di conservazione e risanamento dell'ambiente.

Da dieci mesi il Ministero è stato dotato di un proprio bilancio, mentre, d'altro canto, la Legge finanziaria ha previsto fondi specifici per la tutela dell'ambiente, accantonando un fondo per i giacimenti ambientali, finalizzato all'occupazione giovanile, e ora, superata la fase organizzata, si è passati a quella operativa impostando una concreta politica ambientale.

In realtà il nucleo iniziale al quale deve ispirarsi una corretta politica dell'ambiente è stato già fondato dal Ministro Pavan nei suoi cento giorni di governo.

Presupposto di tale politica è il convincimento che lo Stato deve essere considerato non tanto un guardiano che vigila sui comportamenti dei cittadini, né tanto meno come un benefattore che fornisce paternalisticamente i suoi servizi a chi ne ha bisogno, ma come la comunità che agisce attraverso i suoi Organi, i quali hanno precisi doveri da assolvere.

In questo quadro, inoltre, è da tener presente che l'ambiente costituisce un'entità trasversale, che attraversa tutte le istituzioni, tutte le formazioni sociali, tutti gli interessi meritevoli di tutela giuridica.

Quella concezione dello Stato, unita a questa concezione dell'ambiente hanno ispirato la politica di Pavan, il quale, attraverso la sottoscrizione di una serie di accordi sotto forma di Convenzioni, Protocolli di intesa, e Dichiarazioni di intenti, ha mobilitato tutte le forze dello Stato, spesso scarsamente utilizzate, a servizio dell'ambiente.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha messo a disposizione del Ministero dell'Ambiente il Corpo Forestale dello Stato, come braccio operativo su tutto il territorio nazionale, affiancando così l'opera del Nucleo operativo dei Carabinieri, costituito presso il Ministero per i problemi della tutela dell'ambiente.

Il Ministero della Difesa, con la Marina Militare, l'Esercito, l'Aeronautica, ha offerto i suoi Servizi (Istituto Geografico Militare, Istituto Ideografico della Marina, Servizio Meteorologico dell'Aeronautica).

I Ministeri di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, del Lavoro e dell'Ambiente, hanno convenuto di realizzare lavori concreti, attraverso i detenuti, nei settori dell'agricoltura biologica, della forestazione, della raccolta e preparazione dei prodotti naturali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione si è impegnato ad inserire l'educazione ambientale nella formazione dei docenti, come obiettivo trasversale nei curricula scolastici, con specifico riferimento all'insegnamento dei diritti dell'uomo e del diritto all'ambiente nei programmi scolastici, di educazione civica e di discipline giuridiche ed economiche.

Si prevede, inoltre, uno stretto collegamento funzionale, a questo scopo, tra

il Ministero dell'Ambiente e la rete di documentazione pedagogica del Ministero della Pubblica Istruzione (Centro Europeo dell'Educazione, Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, I.R.R.S.A.E.), per selezionare e diffondere i dati relativi all'educazione all'ambiente.

Particolare attenzione è stata rivolta al coordinamento dell'attività dei due Ministri da svolgere nelle sedi internazionali in cui vengono discusse le tematiche relative all'educazione ambientale.

Un aspetto del Protocollo di intesa che merita un attento esame è quello relativo alla istituzione di nuovi curricula formativi, a livello scolastico e universitario, per preparare i giovani alle nuove professioni richiesti dagli interventi e dalle politiche di protezione e valorizzazione dell'ambiente, nell'ambito del piano nazionale di ricerca per l'ambiente (P.N.R.A.).

Convenzioni per attività comuni sono inoltre state stipulate con l'ENEA ed il C.N.R., mentre con il Ministero dell'Industria, del Commercio, e dell'Artigianato, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa che istituisce una Commissione paritetica per lo studio e la soluzione di problemi di comune interesse che concernono l'industria e l'ambiente.

In questo quadro di collaborazione fra Amministrazioni a difesa dell'ambiente, particolare rilievo assume il D.M. pubblicato nella G.U., in data 20 luglio 1987, e firmato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Agricoltura e Foreste con il quale si è dato l'avvio alla istituzione di "riserve naturali" in tutti i demani dello Stato che presentino caratteristiche naturalisticamente interessanti.

In particolare, il decreto prevede che il Ministro delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Corpo forestale dello Stato, individuino, entro 180 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso, le aree del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato che presentino una valenza naturalistica tale da richiedere l'istituzione di una riserva naturale.

Si afferma in sostanza la priorità dell'interesse alla tutela ambientale sugli altri interessi pubblici, precisando che, in realtà, la tutela dell'ambiente non elimina ma riassume ed assorbe la tutela degli altri interessi in gioco.

Le premesse del decreto pongono in luce che l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, conseguente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ha portato in primo piano la libertà, la sicurezza e la dignità umana (art. 41 e 42 Cost.), per cui la proprietà pubblica privata non può essere riconosciuta e garantita se non per la sua "funzione sociale", funzione sociale che oggi va individuata soprattutto nella difesa dell'ambiente.

Di qui il motivo ispiratore del decreto, nonché la sua felice articolazione giuridica, che, in perfetta sintonia di intenti con il Ministro Pavan è stata formulata dal Prof. Paolo Maddalena, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro e riconosciuta autorità scientifica nel campo della giurisprudenza ambientale: le priorità dello Stato possono e debbono perseguire le loro finalità economiche soltanto dopo aver assolto a quella fondamentale funzione sociale che consiste nell'assicurare a tutti la libertà, sicurezza e dignità.

Il demanio forestale dello Stato si trasforma così in "demanio naturalistico", in un demanio cioè che mira innanzitutto alla qualità della vita e, in relazione a questo scopo, persegue anche altre finalità: difesa del ruolo, utilizzo economico

delle foreste, turismo, ecc.

È una rivoluzione copernicana! Lo Stato dà il buon esempio e invita gli altri a seguirlo su questa strada.

Il decreto precisa anzi che le Regioni sono formalmente invitate a fare altrettanto, in attesa che, con delibera del Consiglio dei Ministri, lo stesso sia trasformato in atto di indirizzo politico ed amministrativo, vincolante anche per le Regioni.

La politica di Pavan non si è limitata ad atti, per così dire programmatici. Si sono anche realizzate, affidandone la gestione al Corpo forestale dello Stato, ben undici riserve naturali statali, per una superficie complessiva di oltre quarantamila ettari: una parte d'Italia pari a sei volte e mezzo il Parco Nazionale del Circeo.

“*Lama Bianca di S. Eufemia a Maiella in Abruzzo*”: la nuova riserva si aggiunge a quelle preesistenti per 1300 ettari nella difesa della seconda montagna dell'Appennino; coperta in basso da boschi di faggi, giunge a m 2795 con il Monte Amaro, è zona di passaggio per orsi e lupi.

“*Zona Umida – Il Biviere di Gela*”: (256 ettari) una delle zone umide più interessanti della Sicilia, ospita durante le migrazioni, aironi, garzette, anatre.

“*Il Bus della Genziana*”, nell'Altipiano del Consiglio, a due passi da Pordenone e da Belluno, è protetto dalla prima riserva speleologica italiana, la cavità è profonda 582 metri. Provvedimento di grande importanza, vista la quantità delle grotte italiane minacciate dalle cave.

“*La Foresta del Tarvisio*”: (23 mila ettari) al confine con la Jugoslavia e con l'Austria, la grande foresta era finora protetta da due piccole riserve (Rio Bianco e Cucco) e dall'unico parco della Regione Friuli, quello dei Laghi di Fusine. L'istituzione della riserva è un passo verso la realizzazione di un altro Parco Nazionale. La riserva naturale orientata “*Valle del Fiume Argentino*”, protegge la parte meridionale dei Monti Orsomarso, tra il Pollino e il Tirreno.

La Riserva naturale orientata “*Valle del Fiume Lao*” (5200 ettari), intorno al paese di Papasidero, accessibile sia da Scalea, che dall'Autostrada del Sole, presenta una fitta vegetazione con faggi, pini loricato e pini neri.

La Riserva naturale orientata “*Gole del Raganello*” (1600 ettari), le Gole, in comune di San Lorenzo Bellizzi, sono uno dei canyon più belli d'Italia, rappresentano un passo verso l'istituzione del parco del Pollino, sono inoltre la prima area protetta sul versante calabrese del Pollino.

La Riserva naturale guidata biogenetica “*I Giganti della Sila*” (52 ettari) è la più piccola per estensione, ma non la meno importante, infatti gli abeti del Bosco del Fallistro raggiungono i 45 metri di altezza, è situata poco lontano da Camigliatello Silano.

La Riserva naturale orientata del “*Monte Velino*” (3350 ettari) affaccia sulla Conca del Fucino, in un'area finora esposta alla speculazione edilizia e alla caccia; la cima più alta è il Monte Velino con i suoi 2486 metri. Ci si augura che la riserva preluda finalmente alla istituzione del Parco del Velino – Sirente.

La Riserva naturale “*Foresta di Monte Arcosu*” (3205 ettari) in Sardegna, da tempo difesa dal W.W.F. italiano e acquistata dall'Associazione con pubblica sottoscrizione, ospita gli ultimi esemplari di cervo sardo, animale in via di estinzione, significativo esempio di collaborazione tra associazioni e amministrazioni dello stato.

Riserva “*Cratere degli Astroni*” (247 ettari) situata alle porte di Napoli è un

angolo di straordinaria bellezza, salvatosi miracolosamente. Utilizzato dai Borboni come tenuta di caccia, il cratere ospita sul fondo tre laghetti, è ricco di vegetazione, è usato come punto di sosta da numerose speci di uccelli migratori. È popolato tutto l'anno da picchi e ghiandaie.

Quanto basta per ridisegnare la carta d'Italia soprattutto nel Mezzogiorno e salvare dalla cementificazione selvaggia, una parte ancora intatta del nostro bel paese.

La istituzione di dette riserve è stata effettuata in base alle nuove norme emanate con la Legge 349 già citata, e la Legge 59/1987, contenente disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente, le quali hanno innovato rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 616/1977, che prevedeva la competenza delle Regioni alla istituzione delle riserve e riconosceva allo Stato il potere di individuare le aree sulle quali istituire riserve interregionali. L'art. 9 della Legge 349, oltre alle precedenti competenze statali, ha affidato al Ministero dell'Ambiente il compito di individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, con la facoltà di promuovere in esse la costituzione di riserve e parchi nazionali.

Sono stati adottati inoltre, provvedimenti contingibili e urgenti sotto forma di ordinanze (ai sensi dell'art. 8 della Legge 59/1987) come quello che ha sospeso i lavori di captazione delle acque del Fiume Sammaro (SA) e quello che ha sospeso i lavori di costruzione della Diga sul fiume Foglia, in presenza di pericolo di grave danno ambientale.

Un importante provvedimento, significativo e coraggioso (ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/987) è quello adottato di concerto con il Ministero della Marina Mercantile che ha dettato misure di salvaguardia nel Golfo di Orosei per la protezione degli ultimi esemplari di Foca Monaca, in via di estinzione.

Infine, tra i molti provvedimenti adottati, non si dimentichi la sospensione dell'autorizzazione degli scarichi in mare, inquinanti e nocivi della Società ENI-CHEM di Manfredonia.

A coronamento di un'attività, come si è visto, a vasto raggio, è da ricordare l'individuazione dell'area sulla quale dovrà essere istituita la Riserva del litorale romano, un primo passo per la tutela di tutti gli ottomila chilometri delle nostre coste. ■

Nota della Redazione

Dall'articolo che precede risalta il grande impegno del Ministero dell'Ambiente, nel periodo in cui Ministro è stato il Professor Pavan, stimolato e coadiuvato da consiglieri e tecnici di grande passione e di sicura capacità.

I numerosi e importanti provvedimenti politici, legislativi e amministrativi promossi da codesto Ministero si impongono quali linee fondamentali della politica del governo italiano in materia di tutela dell'ambiente anche per l'immediato futuro. Elenchiamo di seguito alcuni dei principali provvedimenti che potrebbero essere adottati nel breve-medio periodo e che già figurano negli orientamenti programmatici del prof. Pavan e del suo staff di esperti: conversione in legge del decreto-legge sui rifiuti, nonché approvazione dei disegni di legge relativi alla difesa del suolo, alla modifica della legge Merli, all'inquinamento atmosferico e

all'inquinamento da rumore; inserimento nella legge finanziaria del 1988, tra le altre, delle norme per la costituzione del patrimonio artistico nazionale, per interventi di recupero ambientale, per lo smaltimento dei rifiuti, per la redazione del piano nazionale di difesa dal rumore, per la realizzazione di reti di monitoraggio, per il disinquinamento delle aree ad elevato rischio ambientale. Dovranno prevedersi, inoltre, leggi di supporto alla finanziaria per l'utilizzazione degli stanziamenti medesimi; approvazione del D.P.C.M. che prevede le norme tecniche e le categorie di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e del D.M. di riconoscimento dell'area del bacino del Lambro, dell'Olona e di Seveso come aree ad elevato rischio di crisi ambientale; attuazione del decreto con il quale si è disposto di istituire riserve naturali statali nei territori naturalisticamente rilevanti, di proprietà dello Stato; entrata in vigore dei protocolli d'intesa sottoscritti dal Ministero dell'ambiente con gli altri ministeri con i quali è previsto il concerto; nonché recepimento delle direttive comunitarie, settore questo dove nonostante le sollecitazioni da parte della Cee, siamo ancora in forte ritardo; nomina, ai sensi della legge 59/1987, della commissione per la concessione di contributi alle Associazioni che svolgono attività di protezione dell'ambiente. ■